

Rimborsi titoli di viaggio per emergenza epidemiologica da COVID-2019



3 marzo 2020

In relazione al fenomeno epidemiologico che da ultimo ha interessato anche l'Italia, i regolamenti europei relativi ai diritti dei passeggeri nel trasporto ferroviario, effettuato con autobus o via mare e per vie navigabili interne non disciplinano in specifico le ipotesi di rimborso per rinuncia al viaggio da parte del passeggero.

Diversamente, sono previste apposite tutele a favore degli utenti nell'ipotesi in cui uno o più servizi di trasporto vengano cancellati su iniziativa del vettore ovvero dell'Autorità pubblica.

Tuttavia, si segnala che ad oggi alcuni vettori, al fine di contribuire al contrasto del virus, oltre ad adottare le specifiche misure di sicurezza imposte a tutti gli operatori del settore, hanno previsto la possibilità di ottenere, a determinate condizioni, il rimborso dei biglietti acquistati prima di una certa data.

Le richieste non devono pertanto essere inviate all'Autorità: si suggerisce di verificare direttamente sul sito *web* di ciascuna impresa quali sono le modalità e le condizioni di rimborso, ivi inclusi gli eventuali termini.

Si segnala, inoltre, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del [D.L. 2 marzo 2020 n. 9](#) , che all'articolo 28 disciplina gli specifici casi in cui, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestri stipulati, nonché le specifiche modalità per le richieste di rimborso.

ATTIVITÀ DI VIGILANZA

TUTELA DEI DIRITTI

MODALITÀ DI TRASPORTO

MARITTIMO

TERRESTRE